



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Ufficio Gestione Gare

☒ Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422

serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI n. 2

Trento, 15 OTT. 2012

Prot. n. S171/2012/ 582 092 /3.5/1066-12

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DELLE AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 E SS.MM. NONCHÉ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, DEI COMUNI, DEI CONSORZI DI COMUNI, DELLE COMUNITÀ, DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI ED ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.

Si riportano, di seguito, i quesiti inviati da alcuni concorrenti interessati alla partecipazione alla procedura di gara e le relative risposte fornite dal Servizio Contratti e approvvigionamenti come da nota dd. 12 ottobre 2012 prot. n. S170/12/578223/3.5/769-12.

QUESITO n. 1)

"Relativamente all'allegato G, "MODELLO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO", si chiede di confermare che lo stesso non debba essere accompagnato da alcuna copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore (titolare dell'esercizio) considerandolo espressamente una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000".

RISPOSTA:

Si conferma che il modello non deve essere accompagnato da alcuna copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore (titolare dell'esercizio).

QUESITO n. 2)

"Nell'allegato 3 "Circuito di base sul territorio" a pag. 14 vengono indicati 2 locali minimi per due sedi di Bolzano, in viale Druso e in viale Dante. Tali locali non risultano essere compresi nei 394 minimi richiesti come base di gara (aggiungendoli a quelli richiesti per i Comuni della Provincia di Trento si arriva a 396).

- a) Quindi per il Comune di Bolzano, i 2 locali sono obbligatori?*
- b) Tali locali possono essere ubicati in tutto il Comune di Bolzano oppure ci sono delle indicazioni relative alla loro ubicazione rispetto alle 2 sedi?*
- c) Per quanto riguarda i locali oltre ai minimi, validi per il punteggio, possono essere convenzionati anche esercizi nel Comune di Bolzano?*
- d) Relativamente ai locali facenti parte del marchio "Ecoristorazione trentino" si richiede conferma dell'esaustività dell'elenco (contenente 11 esercizi) presente al seguente link: http://www.eco.provincia.tn.it/ecoristorazione_trentino/pagina7.html.*
- e) Nel caso in cui un esercizio sottoscriva l'allegato G, ma non eroghi nessuna delle 4 tipologie di pasto previste, lo stesso verrà comunque conteggiato per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica al punto A) (numero di locali con cui stipulare la convenzione)?*
- f) Nell'allegato G vengono indicate solo 7 tipologie di esercizi, tutte di somministrazione. Non è quindi possibile convenzionare esercizi di cessione (alimentari, supermercati ecc.) ?*
- g) Se un locale eroga diverse tipologie di pasto, verrà conteggiato per il computo del punteggio per ogni tipologia di pasto erogata?*
- h) Per agevolare l'attività di convenzionamento sul territorio si renderebbe necessario riprodurre l'allegato G con caratteri e spazi minori stampandolo su fronte e retro del foglio (in tal modo l'allegato rientra su due fogli A4 fronte e retro contro i 6 dell'originale). Confermate la possibilità di tale modifica?*

RISPOSTE:

- a)** Si conferma che i 2 locali sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla gara. I locali minimi richiesti sono 394 nell'ambito delle Comunità e dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, fatto salvo il numero maggiore indicato in sede di offerta tecnica. Solo i 394 locali più il numero maggiore indicato in sede di offerta tecnica nell'ambito delle Comunità e dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento saranno oggetto di valutazione. Eventuali ulteriori locali nella città di Bolzano non saranno valutati.
- b)** A titolo esemplificativo nell'allegato 3 al Capitolato Tecnico è stato indicato come luogo, la zona di Viale Druso e Via Dante in quanto qui sono ubicati uffici provinciali.
- c)** No, perché si considerano elementi di valutazione ai fini dell'offerta tecnica solo i locali ubicati nell'ambito delle Comunità e dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento.
- d)** Si conferma l'esaustività dell'elenco presente al link: <http://www.eco.provincia.tn.it>, che è costantemente aggiornato, per quanto riguarda i locali provvisti di marchio "Ecoristorazione trentino". Si ricorda che ai fini dell'offerta tecnica, gli esercizi che non sono in possesso del marchio "Ecoristorazione trentino" possono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti obbligatori di cui al marchio stesso allegando la documentazione richiesta come da allegato G.

- e) Sì, verrà comunque conteggiato ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica al punto A) (numero di locali con cui stipulare la convenzione).
- f) No, non è possibile in sede di offerta tecnica convenzionare esercizi con caratteristiche differenti dalla tipologia di esercizi definiti al comma 13, lett. f) dello Schema di Convenzione e nemmeno il Circuito Comune degli Esercizi di cui alla lett. q) del medesimo comma, potrà essere integrato/modificato con esercizi con caratteristiche differenti.
- g) Sì, se un locale eroga diverse tipologie di pasto, ad ogni tipologia di pasto saranno attribuiti i punteggi previsti al punto B) dell'offerta tecnica.
- h) Sì, è possibile riprodurre l'allegato G con caratteri e spazi minori stampandolo fronte e retro, purché non venga modificato il suo contenuto e sia compilato in ogni sua parte come da form di gara, pena la mancata valutazione del medesimo.

QUESITO n. 3)

Con riferimento alla "Commissione alla società di emissione buoni pasto", indicata a pag. 7, lettera e), del documento "Parametri e criteri" e in altre parti della documentazione di gara, si richiede di conoscere cosa si intende per "Commissione".

Dalla lettura del comma d), dell'art. 8 (Accordi tra il fornitore e gli esercizi convenzionati) del capitolato tecnico: "L'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione (la commissione che il fornitore può applicare all'esercizio convenzionato in base all'offerta tecnica non può superare il 5 %)", sembrerebbe infatti evincersi che la "Commissione" includa sia lo sconto incondizionato sia ogni altra somma corrisposta dal ristoratore a fronte di altri servizi, aggiuntivi, accessori e/o opzionali. Si chiede di confermare tale interpretazione.

RISPOSTA:

La Commissione come indicato alla lett. d) dello schema di Convenzione è la percentuale sul valore nominale del buono pasto che il Fornitore applica agli esercizi convenzionati per ciascuna transazione, in conformità alla sua offerta tecnica. Si tratta quindi di un corrispettivo che il Fornitore chiede all'esercizio convenzionato. La Commissione così definita, è elemento di valutazione ai fini dell'offerta tecnica e non potrà superare il 5%.

Lo sconto incondizionato inteso quale "ribasso sul valore nominale del buono pasto" intercorre esclusivamente fra Fornitore e Committente.

QUESITO n. 4)

Con riguardo ai servizi facoltativi aggiuntivi si chiede se in base a quanto previsto dalla determina n. 5 del 20 ottobre 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e successivi chiarimenti dell'Autorità stessa sul tema, questi potranno essere utilizzati dai concorrenti per giustificare la congruità dell'offerta economica presentata.

Il punto 8 della determina citata e le successive considerazioni del 7/8 marzo 2012 da parte dell'Autorità stessa stabiliscono, infatti, i limiti di utilizzabilità dei servizi in oggetto. Premesso che "i servizi aggiuntivi sono da ritenersi ammissibili soltanto se presentano una connessione intrinseca con l'oggetto del contratto, secondo i criteri indicati nella determinazione citata", l'Autorità stabilisce che "la stazione appaltante, se utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritiene opportuno ed utile prevedere che al servizio base

possano essere aggiunte migliorie delle condizioni di esecuzione del contratto, consistenti anche in "servizi aggiuntivi", deve prevedere nella lex specialis tale possibilità ed i limiti entro i quali la stazione appaltante considererà valutabili i servizi aggiuntivi. Con riguardo a tali limiti, da prevedere nella lex specialis, essi possono essere stabiliti in positivo o in negativo ...". Ne consegue che "tale impostazione ha ... dirette conseguenze anche ai fini della valutazione di congruità, nell'ambito della quale non potranno essere valutati eventuali servizi aggiuntivi diversi da quelli indicati nell'offerta entro i limiti stabiliti dalla lex specialis, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici".

RISPOSTA:

I servizi aggiuntivi non costituiscono oggetto d'offerta. Si ricorda che la valutazione delle eventuali anomalie relative alla congruità delle offerte, verrà effettuata ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici.

QUESITO n. 5)

A pag. 9 del documento "Parametri e criteri" si dice che l'offerta economica omnicomprensiva del concorrente dovrà essere effettuata considerando inclusa l'IVA. Si chiede a quale IVA si faccia riferimento. Se quella con aliquota 10 % degli esercizi di somministrazione, inclusa nel valore facciale del buono pasto, oppure quella con aliquota 4 % dell'Ente cliente. In particolare nell'offerta economica allegato D, le società concorrenti devono indicare il ribasso percentuale sul valore nominale del buono pasto previsto da ciascuna amministrazione contraente. Premesso che nelle diverse procedure di gara alcuni Enti pubblici indicano diverse modalità di fatturazione (tra la Società emittitrice e l'Ente) per chiarire in maniera univoca si chiede quale delle modalità di fatturazione all'Ente cliente si deve prendere in considerazione per formulare l'offerta, ovvero:

- *caso 1) IVA ente cliente inclusa, che implica una fatturazione all'Ente, da parte della società emittitrice come segue:*

Valore facciale / nominale – scorporo IVA cliente = valore facciale netto;

Valore facciale / nominale netto – sconto al cliente = valore netto di fatturazione + IVA al 4%;

- *caso 2) IVA ristoratore inclusa comporta la seguente fatturazione:*

Valore facciale / nominale – sconto cliente = valore netto di fatturazione + IVA al 4 %;

Si chiede pertanto di indicare quale delle due opzioni è corretta.

RISPOSTA:

Ai fini delle modalità di fatturazione all'Ente cliente l'opzione corretta è caso 1):

IVA ente cliente inclusa, che implica una fatturazione all'Ente, da parte della società emittitrice come segue:

Valore facciale/nominale – scorporo IVA cliente = valore facciale netto;

Valore facciale/nominale netto – sconto al cliente = valore netto di fatturazione + IVA al 4 %.

QUESITO n. 6)

Si chiede se, nella sottoscrizione dell'allegato G, in caso di indisponibilità del timbro presso l'esercizio convenzionando, come alternativa possa essere utilizzato uno scontrino fiscale di valore azzerato (o comunque di importo non superiore a 0,05 euro), oppure sia ammesso uno scontrino fiscale di qualsiasi importo oppure ancora nessuna delle alternative sia consentita.

RISPOSTA:

Sì, fermo restando l'obbligo di sottoscrizione, nel caso di indisponibilità del timbro è possibile utilizzare uno scontrino fiscale di valore azzerato.

QUESITO n. 7)

Con riguardo agli esercizi convenzionati che andranno a costituire il circuito di accettazione del buono pasto elettronico dichiarato in sede di offerta dal concorrente, si chiede di chiarire se gli esercizi validi, al fine dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica (parametri dalla lettera A a lettera D), debbano essere esclusivamente ubicati nel territorio dei comuni indicati per ciascuna Valle o Comunità dell'allegato 3, al capitolato tecnico oppure se possono essere ubicati in qualunque comune della provincia autonoma di Trento.

RISPOSTA:

Fermo restando il rispetto del numero minimo degli esercizi previsti per Comunità e per Comune nell'allegato 3 al Capitolato tecnico, i locali con cui stipulare la convenzione che sono elemento di valutazione ai fini dell'offerta tecnica (dalla lettera A) alla lettera D), sono esclusivamente quelli ubicati nelle Comunità e nei Comuni riportati nell'allegato 3) al Capitolato tecnico che corrispondono a tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento. Si ricorda che i 2 locali nella città di Bolzano sono requisiti di ammissione alla gara e non di valutazione nell'offerta tecnica.

QUESITO n. 8)

Al fine di compilare correttamente i documenti di gara si chiede conferma che l'allegato G non debba essere accompagnato da copie di documenti di identità dei firmatari ma timbrati e firmati al fondo pagina come da form di gara.

RISPOSTA:

Si conferma che l'allegato G non deve essere accompagnato da copia di documento di identità dei firmatari ma deve essere sottoscritto in ogni sua parte come da form di gara.

QUESITO n. 9)

*Con riguardo all'allegato G "Dichiarazione d'impegno" si chiede di confermare che nella tipologia fast food **non** sono ricomprese le pizze al taglio, i locali etnici (cosiddetti "Kebabbari"), le rosticcerie ed i locali di vendita di prodotti di gastronomia, ancorché provvisti di autorizzazione sanitaria e posti a sedere per il consumo in loco, in quanto non rispondenti ai dettami degli artt. 2 e 3 della L.P. n. 9 del 14 luglio 2000.*

Allo stesso tempo si chiede conferma della correttezza nel classificare come ristoranti gli esercizi in possesso di licenza di somministrazione aventi però caratteristica di agriturismo.

RISPOSTA:

Nell'allegato G Modello dichiarazione impegno, il Titolare/Responsabile legale dell'Esercizio Pubblico deve dichiarare di essere in possesso delle caratteristiche di cui al punto 13, lett. f) delle premesse alla convenzione (esercizio pubblico). Gli esercizi pubblici devono essere in possesso delle autorizzazioni di cui alla legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9.

In sede di offerta tecnica gli esercizi con caratteristiche differenti da questa tipologia di esercizi, non saranno elemento di valutazione. Sono escluse quindi le attività di tipo artigianale alle quali è consentito il consumo immediato sul posto dei generi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione (art. 7 legge provinciale 30 luglio 2010). Gli esercizi con caratteristica di agriturismo se in possesso delle autorizzazioni richieste dagli atti di gara possono essere classificati nella categoria ristoranti.

QUESITO n. 10)

Offerta Economica - Allegato D

Premesso:

- *Che l'allegato in questione richiede che venga indicato dal concorrente un ribasso percentuale sul valore nominale;*
- *Che Il Capitolato Tecnico - art 5 - Caratteristiche del pasto e del Servizio prevede per le quattro tipologie di pasto un valore iva inclusa;*
- *Che l'allegato 2 - dei capitolato tecnico "Modello di ordinativo di fornitura" nel riquadro fac simile ordinativo indica un "valore nominale" Euro 6,00 iva inclusa ed inoltre la voce "Importo prenotato" ripropone un importo di Euro 13.800.000 iva inclusa.*

Si richiede di confermare che l'iva inclusa menzionata è da intendersi come iva di somministrazione (prezzi al pubblico). Pertanto la percentuale di sconto offerta dal concorrente sarà applicata sul valore nominale del buono pasto al cui valore andrà successivamente sommata, in fase di fatturazione, l'iva di legge al 4%. A puro titolo esemplificativo: valore nominale del buono pasto €. 6,00 - % sconto offerto dal concorrente + iva 4%.

RISPOSTA:

Nell'Offerta Economica – Allegato D, si chiede di indicare l'eventuale ribasso percentuale offerto dal concorrente sul valore nominale del buono pasto che come indicato nei parametri e criteri di valutazione, deve essere comprensivo di IVA. L'aliquota IVA di cui si parla è del 4%, quella applicata all'Amministrazione contraente. Pertanto, il ribasso percentuale offerto dal concorrente sarà applicato sul valore nominale del buono pasto stabilito da ciascuna Amministrazione contraente a cui è scorporata l'IVA al 4%, ovvero per la fase di fatturazione all'Ente cliente:

Valore nominale buono pasto – scorporo IVA cliente 4% = valore nominale netto

Valore nominale netto – sconto/ribasso al cliente = valore netto di fatturazione + IVA al 4%.

Il ribasso sul valore nominale del buono pasto intercorre esclusivamente fra Fornitore e Committente.

QUESITO n. 11)

Allegato G - Modello dichiarazione di impegno alla sottoscrizione contratto.

Nella prima parte di detto modello viene richiesto che il titolare dell'esercizio dichiari la tipologia del suo locale, a tal proposito richiediamo precisazioni circa quali riquadri andranno selezionati nel caso di ristorante/pizzeria, entrambi o soltanto quello riferito all'attività prevalente?

RISPOSTA:

Dovrà essere barrato il riquadro riferito all'attività prevalente rispetto alla tipologia del proprio esercizio pubblico o, nel caso entrambe le attività fossero prevalenti, si dovrà barrare il riquadro di una delle due attività.

QUESITO n. 12)

Premesso che il Capitolato Tecnico - all'art 5, comma 2 prevede che "... il Fornitore deve, secondo quanto indicato in offerta, ..., garantire la somministrazione dei seguenti tipi di pasti a prezzo fisso: pasto fast €. 6,00 - pasto slow di tipo A €. 6,50 - tipo B €. 7,00 - tipo C €. 7,50" chiediamo di confermare che la card debba prevedere quattro valori cioè che le quattro tipologie di pasto, ed i relativi valori, debbano essere memorizzate sul chip della card e visualizzate dal display del POS al momento del pagamento.

RISPOSTA:

La card deve riportare sul chip **solo** il valore nominale del buono pasto previsto da ogni singola Amministrazione contraente (es. per la Provincia Autonoma di Trento il valore riportato sul chip della card sarà di Euro 6,00). I pasti a prezzo fisso garantito offerti dall'esercizio convenzionato dovranno essere resi visibili agli utilizzatori sotto forma di un cartello esposto in formato A4 e/o inserendo un'apposita pagina dedicata nel menù dell'esercente. L'utilizzatore è comunque libero di consumare il pasto da lui richiesto con la presentazione del buono pasto ed eventualmente con esborso della differenza in denaro (art. 5 del Capitolato tecnico).

QUESITO n. 13)

Capitolato tecnico, articolo 1 comma 2 e Allegato 1 al Capitolato tecnico pag. 1 "Descrizione". Posto che "il servizio deve essere erogato tramite il riutilizzo delle smart card ..., o l'emissione di nuove ..." nel caso in cui un'Amministrazione contraente sia in possesso di card CNS si possono o si devono riutilizzare le card?

Si chiede inoltre di conoscere indicativamente il numero e la tipologia di card che saranno richieste dalle altre Amministrazioni contraenti al fine di stimare i relativi costi.

RISPOSTA:

Si devono riutilizzare le card se richiesto dall'Amministrazione contraente in sede di Ordinativo di fornitura.

Per la Provincia Autonoma di Trento il numero di card da riutilizzare, la tipologia e il layout delle card sono definiti nell'allegato 1 al Capitolato Tecnico e ai suoi allegati.

Per quanto riguarda le altre Amministrazioni pubbliche potenzialmente interessate alla convenzione e già in possesso di buono pasto elettronico, a titolo puramente indicativo, non esaustivo e non vincolante e secondo i dati in possesso, possiamo indicare che il numero di pasti consumati nel 2010 è stato di circa 950.000 pasti per un valore nominale del buono pasto per la maggioranza delle Amministrazioni di Euro 6,00.

QUESITO n. 14)

Spese contrattuali.

Si chiede di conoscere l'ammontare delle spese che dovranno essere sostenute per la stipula del contratto.

RISPOSTA:

La convenzione verrà stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, pertanto gli oneri fiscali sono così identificabili:

- una marca da bollo da euro 14,62 ogni cento righe per i seguenti documenti:
 - a) la convenzione quadro debitamente integrata con i dati previsti a seguito dell'aggiudicazione;
 - b) il capitolato tecnico.

Devono essere già bollati sin dall'origine gli altri eventuali documenti allegati al contratto, quali ad es. l'offerta economica, il progetto tecnico ecc...

Sarà infine valutata l'eventuale allegazione di ulteriori allegati tecnici presentati in sede di gara, il cui numero ed eventuale bollatura al momento non è quantificabile.

QUESITO n. 15)

Dalla lettura del Capitolato Tecnico di gara è possibile rilevare:

"Le smart card attualmente in uso sono a norma ISO/IEC 7816 con microchip e una memoria EEPROM del microprocessore non inferiore a 32 Kb e a norma ISO/IEC 14443 con memoria separata da 1Kb.

La struttura interna del microprocessore (file system) è conforme alle specifiche per la Carta Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei servizi (CSN adottate dal Ministero dell'interno, dal Ministero per l'innovazione e dal Ministero dell'Economia e delle. finanze e alle linee guida per l'emissione e l'utilizzo della carta nazionale dei servizi pubblicate dal CNIPA il 7 ottobre 2005).

Le smart card sono dotate inoltre di banda magnetica standard ISO 7811 a tre tracce e ad alta coercività (4000 Oe).

Le smart card in uso alla Provincia autonoma di Trento per le quali si chiede l'eventuale riutilizzo sono di due tipi: nominative e non nominative, con layout definito secondo l'allegato A al presente documento."

Relativamente a quanto sopra:

1) Stante le verifiche effettuate dalla scrivente presso i principali leader e produttori di CARD elettroniche, sembrerebbe non essere presente attualmente in commercio una carta in possesso sia delle caratteristiche CIE che CNS. Ciò detto, si chiede pertanto di specificare se

il rispetto del solo standard previsto per la carta CNS è ritenuto requisito sufficiente per soddisfare le specifiche tecniche indicate in Capitolato. In caso contrario si chiede di voler indicare la tipologia esatta delle card attese.

2) Con riferimento alla cd parte "contactless" di cui alle specifiche presenti sempre nel Capitolato, viene indicato lo standard ISO14443 con memoria separata da 1Kb. A tal proposito, si chiede di confermare che con il termine "separata" si intende indicare che non deve esserci nessuna condivisione di dati tra contatto e contactless.

3) Con ulteriore riferimento alla cd parte "contactless".Lo standard 14443, che lavora a 13.56 Mhz, si divide a sua volta in 14443 tipo A e 14443 tipo B. Si richiede di specificare quale tipologia di contactless (A o B) è richiesta per la fornitura. L'esempio più classico - e in ogni caso la tipologia più usata al mondo -, è la "Mifare a 7Kb" che risponde allo standard ISO14443 tipo A: è tale soluzione ritenuta idonea dall'Ente?

4) In ultimo, si richiede cortesemente di voler specificare se la tipologia delle card attese nell'espletamento del servizio, è da intendersi del cd tipo "CARD Programmate" e/o "CARD Ricaricabili". In quest'ultimo caso, si segnala come nella documentazione ad oggi fornita non è definito alcun requisito (di processo / tecnico / amministrativo / etc.), si segnala pertanto la fondamentale importanza di avere il maggiori dettagli delle aspettative di gestione.

RISPOSTA:

- 1) Lo standard previsto è quello per la carta CNS.
- 2) L'attuale card in uso presso la Provincia Autonoma di Trento ha la memoria separata.
- 3) L'attuale card in uso presso la Provincia Autonoma di Trento ha lo standard ISO14443 TIPO A.
- 4) Il quesito non è chiaro si chiedono spiegazioni.

QUESITO n. 16)

Il valore nominale del buono pasto su cui offrire la percentuale di sconto è da intendersi IVA 4% esclusa o compresa?

Il valore nominale coincide con il valore facciale?

La fatturazione sarà:

valore facciale - sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa) oppure

valore facciale - scorporo - sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA compresa).

RISPOSTA:

Il valore nominale del buono pasto sui cui offrire la percentuale di sconto è da intendersi IVA 4% compresa. Il valore nominale coincide con il valore facciale.

La fatturazione corretta per l'Ente cliente sarà:

valore facciale - scorporo - sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA compresa).

QUESITO n. 17)

Si richiede se, a seguito dell'interrogazione n. 3832 del 2 dicembre 2001 - "Fruizione dei buoni pasto per i dipendenti provinciali nelle pizzerie al taglio" a firma del Consigliere Firmani, è possibile contrattualizzare, ai fini della gara in oggetto, esercizi della tipologia Pizzeria al Taglio.

RISPOSTA:

Non è possibile in sede di offerta tecnica convenzionare esercizi con caratteristiche differenti dalla tipologia di esercizi definiti al comma 13, lett. f) dello Schema di Convenzione e nemmeno il Circuito Comune degli Esercizi di cui alla lettera q) del medesimo comma, potrà essere integrato/modificato con esercizi con caratteristiche differenti.

QUESITO n. 18)

Nell'ALLEGATO D) modello di presentazione OFFERTA ECONOMICA non è indicato nulla in merito agli oneri per la sicurezza. Possono essere inseriti ugualmente?

RISPOSTA:

Ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta, disciplinata dagli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., i concorrenti hanno facoltà di indicare, in sede di offerta economica, i propri costi relativi alla sicurezza cosiddetti "specifici" o "aziendali", connessi all'attività d'impresa.

QUESITO n. 19)

Con riferimento all'allegato G, si chiede quali misure adotti la commissione, nella valutazione dinanzi alla seguente situazione:

il ristoratore A dichiara al concorrente X, barrando la casella corrispondente, di non essere in possesso di tutti i requisiti obbligatori di cui al marchio "Ecoristorazione Trentino", mentre al concorrente Y dichiara, barrando la casella corrispondente e fornendo tutta la documentazione provante, di essere in possesso di tutti i requisiti obbligatori di cui al marchio "Ecoristorazione Trentino".

RISPOSTA:

La Commissione tecnica, in sede di valutazione delle offerte, terrà in considerazione quanto dichiarato dal Titolare/Responsabile legale dell'esercizio nell'allegato G, fermo restando l'obbligo per questi ultimi di rendere dichiarazioni corrispondenti al vero, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Sono naturalmente fatte salve le dovute ed opportune verifiche da parte dell'Amministrazione.

QUESITO n. 20)

Con riguardo alla certificazione ECORISTORAZIONE Trentino, si richiede se, nel caso il locale non sia certificato ma possieda tutti i requisiti richiesti, la documentazione probante indicata nell'allegato G debba essere prodotta in sede di presentazione dell'offerta, come sembrerebbe evincersi leggendo il documento stesso al punto 2) "..... omissis Nel caso venga barrata la casella SI, dovrà essere prodotta per ciascun criterio, la seguente documentazione: Omissis.... " oppure tale documentazione andrà prodotta solamente in caso di aggiudicazione provvisoria?

RISPOSTA:

La certificazione "Ecoristorazione Trentino" è richiesta nel caso in cui il locale non sia in possesso del marchio, ma possieda tutti i requisiti obbligatori di cui al marchio. Dovrà quindi essere barrata la casella SI dell'allegato G e la documentazione richiesta per ciascun criterio dovrà essere prodotta in sede di presentazione dell'offerta.

QUESITO n. 21)

*Nel vostro allegato "Parametri e criteri" viene precisato che l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa) **A PENA D'ESCLUSIONE DALLA GARA.***

Vi chiediamo di confermare che l'offerta può essere firmata da un Procuratore Speciale allegando alla documentazione di gara la Procura speciale rilasciata per scrittura privata autenticata, che attesti i poteri di impegnare l'impresa per questa gara.

RISPOSTA

Si conferma che l'offerta può essere sottoscritta da un Procuratore speciale munito di procura speciale rilasciata per scrittura privata autenticata.

Distinti saluti.


PF/NR



IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -

